



# **ASPETTI NORMATIVI NEL RUOLO DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE**



# Costituzione: art. 32

*“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’ individuo e interesse della collettività”...*

Il diritto alla salute di ciascun individuo è un valore essenziale della nostra vita sociale.



# Costituzione: art. 41

*“L’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”...*


La sicurezza del lavoratore, dei luoghi di lavoro e la salute e l’integrità dei lavoratori è un valore supremo della nostra Carta Costituzionale.



# Costituzione: art. 35

I comma *“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.*

II comma *“Cura la formazione professionale dei lavoratori”.*



*E' importante sottolineare che già nella Costituzione risulta fondamentale il principio della Formazione dei lavoratori come aspetto direttamente collegato alla tutela della loro salute e della loro integrità.*

# **La Costituzione non è un “pezzo di carta...”**

**...ma viene costantemente applicata dalla Corte Costituzionale che annulla e dichiara illegittime-incostituzionali e quindi inapplicabili tutte le leggi in contrasto con la Costituzione.**

## Art. 2087 Codice Civile

### *Il datore di lavoro è il garante della salute dei lavoratori*

Esprime il principio della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale: impone al datore di lavoro di **adottare tutte le misure derivanti dalla particolarità della mansione, dall'esperienza e dalla tecnica a tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore.**



Anche l'allestimento di un servizio di primo soccorso e antincendio aziendale va concettualmente inquadrato tra gli obblighi generali di sicurezza e garanzia posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile.

## Art. 3 d.lgs. n.626/94: Misure generali di tutela.

Le novità più significative introdotte dal decreto n.626 sono di natura procedurale e strutturale.

**Le misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato sono misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art.3, I comma lett. p).**

La collocazione di queste misure nell'elenco delle misure generali di tutela implica la prescrizione che le stesse siano programmate preventivamente, in modo da costituire procedure automaticamente applicabili in ogni caso di necessità.

Tali misure trovano una più dettagliata specificazione negli artt. 12 e seguenti.

L'art. 3 individua la “politica” che il datore di lavoro deve adottare sul luogo di lavoro, cioè l'insieme delle misure da adottare e tra queste la gestione delle emergenze rappresenta un punto fondamentale; tra l'altro dopo questo punto il Legislatore cita la formazione dei lavoratori, quale misura fondamentale per l'acquisizione dei corretti comportamenti dei lavoratori.



# Chi è il soggetto responsabile dell'attuazione delle misure d'emergenza ?

I responsabili dell'attuazione di queste misure sono il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

Questi compiti sono collegati all'appartenenza alla struttura gerarchica della Sezione/Laboratorio.

Ogni soggetto, per quanto gli compete, ogni qualvolta abbia "sotto di sè" dei lavoratori, ha obblighi giuridici per i quali (in caso di inadempimento) può essere chiamato a rispondere.

Gli artt. 89 e 90 prevedono sanzioni a carico di datore di lavoro, dirigente e preposto per quasi tutti gli adempimenti previsti dal decreto 626.



## Quali sono le competenze di datore di lavoro, dirigenti e preposti ?



Il **datore di lavoro** ha un obbligo strutturale, cioè deve far sì che siano a disposizione nella Sezione/laboratorio luoghi di lavoro conformi alle norme (anche alle norme antincendio), dotazioni antincendio, che siano adempiuti gli obblighi strutturali.

Il **dirigente** è un soggetto “eventuale”: ha un compito organizzativo e può essere eventualmente incaricato di attuare la formazione. Se non c’è il dirigente si risale al datore di lavoro. Il dirigente deve organizzare l’utilizzo corretto delle attrezzature messe a disposizione dal datore di lavoro.

Il **preposto** viene definito “colui che sovrintende alla attività dei lavoratori”, cioè colui che ha un ruolo connesso alla normale attività lavorativa, una superiore professionalità rispetto al lavoratore comune e che dà indicazioni sulle modalità concrete di operare. Il preposto ha dovere di vigilanza e anche in relazione all’antincendio-primo soccorso deve svolgere questi compiti.


## La sicurezza deve essere considerata parte integrante dell'attività lavorativa.

La sicurezza (ed anche la gestione delle emergenze) non è più qualcosa di separato dalla normale attività lavorativa.



L'art. 3 del decreto n. 626 alla lettera **d** prevede tra le misure generali di tutela la **programmazione della prevenzione** mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizione tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonchè dei fattori dell'ambiente di lavoro.

La sicurezza non è più un'attività che viene svolta in maniera alternativa o comunque specifica, è qualcosa che fa parte della normale attività lavorativa.



# La sicurezza deve essere considerata parte integrante dell'attività lavorativa.

La partecipazione ai corsi sulla sicurezza, in particolare in materia di gestione delle **emergenze sul luogo di lavoro**, arricchisce l'esperienza professionale del lavoratore e ha una ricaduta positiva nello svolgimento della normale attività lavorativa, in quanto questi lavoratori si identificano con una funzione essenziale che li rende importanti nella valorizzazione del luogo di lavoro, e questo determina una crescita di autostima anche dal punto di vista psicologico: è una questione di *coscienza civica*.



## Art. 4 d.lgs. n. 626/94: Obblighi del datore di lavoro, dirigente e preposto

### Art. 4 comma 5 lettera a)

Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.



L'*obiettivo* perseguito è quello di pianificare l'emergenza, evitando così, quando l'evento rischioso si verifica, sovrapposizioni di direttive che generano confusione e ritardano le operazioni di soccorso.


## Art. 4 d.lgs. n. 626/94: Obblighi del datore di lavoro, dirigente e preposto.

### Art. 4 comma 5 lettera c)

**Nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.**

**Capacità:** propensione attitudinale, affinata e potenziata da una specifica formazione tecnico-pratica, per lo svolgimento delle attività lavorative. Nell'esame delle capacità degli addetti alla gestione delle emergenze risulta preponderante il ruolo del datore di lavoro o dei suoi delegati.

**Condizioni** (di efficienza psico-fisica) sono esaminate dal medico competente, il cui ruolo assume un significato particolare per la procedura prevista dall'art. 15 del d.lgs. n.626, dove si precisa che il datore di lavoro organizza il pronto soccorso e l'assistenza medica d'emergenza "sentito il medico competente", la cui collaborazione si basa sulla specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda e delle situazioni di rischio.



## Art. 4 d.lgs. n. 626/94: Obblighi del datore di lavoro, dirigente e preposto.

...perciò se il datore di lavoro designa come addetti alla gestione delle emergenze dei lavoratori che non sono idonei (per formazione, attitudini fisiche o psicologiche) sarà **responsabile anche a prescindere dal danno**, in quanto questa è una norma sanzionata a titolo contravvenzionale.

In caso di danno poi costituisce una aggravante della responsabilità.

In mancanza di danno se in sede di verifica da parte dell'organo di vigilanza (es. Ispettori antincendio della Asl) non si riesce a dimostrare che la formazione è stata adeguata -come richiede l'art 22 del 626 c.V- il datore di lavoro incorre nella **sanzione prevista dall'art. 89**.




## Art. 4 d.lgs. n. 626/94: Obblighi del datore di lavoro, dirigente e preposto.

Art. 4 comma 5 lettera h)

**Il datore di lavoro adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.**

Si tratta, in sostanza, di predisporre un piano di emergenza, contenente indicazioni per le situazioni di pericolo e di necessità immediata di abbandono del posto di lavoro, da portare a conoscenza di tutti i lavoratori (ad esempio mediante affissione in bacheca delle planimetrie ove siano indicate le vie di esodo)

Anche qui, nel caso in cui venga designata come squadra d'emergenza una squadra formata da soggetti inadeguati, non adeguatamente formati ecc., si incorre in responsabilità per violazione di una disposizione del decreto n. 626.



## **Art. 4 d.lgs. n. 626/94: Obblighi del datore di lavoro, dirigente e preposto.**

Art. 4 comma 5 lettera p)

**Consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19.**



Vale a dire in ordine alla:

- 1) Designazione degli addetti alla gestione delle emergenze.
- 2) All'organizzazione di un'adeguata formazione degli addetti stessi.
- 3) Alla stessa valutazione del rischio, e quindi anche in ordine alla redazione del piano di emergenza.

## Art. 4 d.lgs. n. 626/94: Obblighi del datore di lavoro, dirigente e preposto.

Art. 4 comma 5 lettera q)

**Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.**



Questa disposizione contiene prescrizioni di carattere generale su prevenzione incendi e situazioni di emergenza, cui sono espressamente dedicati gli articoli dal 12 al 15.

## D. Lgs. n. 626/94: Capo terzo: Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso



### Art. 12 comma 1:

**Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4 comma 5 lettera q, il datore di lavoro:**

### lettera a)


**Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di *pronto soccorso*, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.**



## **D. Lgs. n. 626/94: Capo terzo: Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso**

### Art. 12 comma 1:

**Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4  
comma 5 lettera q, il datore di lavoro:**



### lettera b)

**Designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le  
misure di cui all'art. 4 comma 5 lettera a);**

Si tratta, come detto, dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

## D. Lgs. n. 626/94: Capo terzo: Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso



Art. 12 comma 2:

Ai fini delle designazioni di cui al comma 1 lettera b) ,  
il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni  
dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda o  
dell'unità produttiva.

Questa disposizione lascia discrezionalità nella scelta:

- del numero dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze;
  - della tipologia degli interventi.
- ....stabilendo che tali fattori dipendono dalle dimensioni dell'azienda e dalla specificità dei rischi in essa presenti.
- L'idoneità del servizio, pertanto, dovrà essere valutata tenendo conto della concreta realtà aziendale.

**D. Lgs. n. 626/94: Capo terzo:  
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori,  
pronto soccorso.**

Art. 12 comma 3 primo periodo:

**I lavoratori **non** possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.**

**D. Lgs. n. 626/94: Capo terzo:  
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto  
soccorso.**

Art. 12 comma 3 secondo periodo:

**I lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.**



## Art. 21 d.lgs. n. 626/94: Informazione dei lavoratori.

Per **informazione** si intende l'attività di trasferimento a tutti i soggetti interessati di dati e notizie di carattere normativo, procedurale e tecnico, utili al compimento dell'intero processo di prevenzione previsto dal decreto n. 626/94.

I mezzi di informazione sono molteplici, ad esempio:

- avvisi in bacheca;
- opuscoli informativi di agevole consultazione da parte dei lavoratori;
- proiezione di videocassette;
- riunioni illustrative.

## Cassazione Penale 27.11.90



*Commette reato il datore di lavoro che si limiti ad insegnare al neo-assunto le modalità esecutive della sua prestazione lavorativa, senza renderlo edotto dei rischi connessi alle lavorazioni affidategli.*

## Art. 21 d.lgs. n. 626/94: Informazione dei lavoratori.

### Art. 21 comma 1:

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

lettera a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale .....

...lettera e) ...le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;.....spp



## Art. 21 d.lgs. n. 626/94: Informazione dei lavoratori.

**Il datore di lavoro deve informare i lavoratori -mediante istruzioni di agevole comprensione- sui comportamenti e sulle procedure da adottare in materia di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.**

Per quanto riguarda, in particolare, le **misure di primo soccorso**, dovranno essere portati a conoscenza di ciascun lavoratore con riferimento all'ambiente ove svolge la sua attività:


- l'ubicazione e le modalità d'uso delle dotazioni di primo soccorso;
- i nominativi e le indicazioni per la reperibilità dei soggetti incaricati della loro custodia e manutenzione;
- Le procedure per assicurare il pronto intervento, l'assistenza sanitaria di emergenza ed il trasporto di infortunati presso le strutture ospedaliere.



## Art. 21 d.lgs. n. 626/94: Informazione dei lavoratori.

Quanto all'evacuazione dei lavoratori dai luoghi di lavoro in caso di emergenza, dovranno essere indicati:

- I nominativi e le modalità per la reperibilità degli "incaricati";
- Le procedure per attivare il pronto intervento dei vigili del fuoco;
- Le modalità di abbandono del posto di lavoro per raggiungere nel più breve tempo possibile il "luogo sicuro";
- L'ubicazione delle vie e delle uscite di emergenza più prossime al proprio posto di lavoro, ed il significato della segnaletica di sicurezza.



## Art. 21 d.lgs. n. 626/94: Informazione dei lavoratori.



### Art. 21 comma 1:

**Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:**

**lettera g): I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.**

Oltre a fornire i nominativi è opportuno che il datore di lavoro informi i lavoratori sulle funzioni ad essi attribuite nonché sulle modalità e procedure utili per contattare tali soggetti in caso di bisogno.

## Art. 22 d.lgs. n. 626/94: Formazione dei lavoratori.

### Art. 22 comma 5:

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.

La **formazione** deve essere sufficiente (=completa), adeguata, documentata e **deve essere effettivamente recepita** *(Corte di Cassazione 22.4.2004, che sottolinea l'esigenza della verifica dell'apprendimento).*



Il D.M. n. 388/2003, entrato in vigore il 4.02.2005, prevede il contenuto minimo dei corsi di formazione di primo soccorso.

## Art. 22 d.lgs. n. 626/94: Formazione dei lavoratori.

L'art. 7 del **d.m. 10 marzo 1998** costituisce l'attuazione dell'art. 22 comma 5 del d.lgs. n.626/94, per quanto riguarda la formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza:

**“I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX”**, dove sono riportati i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione, in relazione al livello di rischio dell'azienda....

L'allegato IX, indicando il programma formativo degli addetti all'emergenza antincendio, di fatto chiarisce i contenuti, i compiti, gli obiettivi di questi soggetti. Ad esempio per le attività a basso rischio d'incendio, si tratta di un ruolo che ha una funzione di ausilio minimale.



**CORSO A): CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO ( DURATA 4 ORE) (=attività che non hanno il C.P.I.)**

**1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)**

- Principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.

**2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)**

- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

**3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)**

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.



## **CORSO B): CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 31** (DURATA 8 ORE)

### **1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)**

- Principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione,
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

### **2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)**

- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.

### **3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)**

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

**CORSO C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO  
(DURATA 16 ORE)**

**1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)**

- Principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

**2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)**

- Misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazione, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

**3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)**

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

**4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)**

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute. etc.);
- esercitazione sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Il profilo dei compiti cresce col crescere del profilo di rischio, in quanto in caso di aziende a rischio medio e a rischio elevato i compiti degli addetti all'antincendio aumentano.

Comunque anche in caso di attività con rischio elevato d'incendio la funzione degli addetti è sempre quella della collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso d'intervento, oltre al rispetto di tutte le procedure di evacuazione, che sono fondamentali.



E' bene ricordare che nel Piano di Emergenza devono essere riportate queste funzioni e qui si definiranno delle regole "aziendali": non esiste una realtà uguale ad un'altra, bisogna valutare diversi aspetti, non ultimo quello della presenza di lavoratori disabili, in relazione ai quali deve essere prevista una procedura di evacuazione specifica.

Ci sono circolari ministeriali che definiscono anche questi aspetti:

- Circolare Min.Interno n. 4 del 1.3.2002: "Linee Guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali o mentali".

**L'allegato II del D.M. 10.3.'98** mette in luce altri aspetti fondamentali a carico del datore di lavoro, il quale deve dimostrare, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 626 comma V lett c) e lettera h), di aver attuato tutte le misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi; tra queste vi è quella del mantenimento delle misure antincendio.

**Il Punto 2.11** di tale allegato prevede che: **I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro, finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio** (uscite di emergenza sgombre, estintori al loro posto ecc).

Questa è una modalità che va congiunta all'obbligo stabilito **dall'Allegato VII Punto 7.4 dell'esercitazione annuale di evacuazione dei lavoratori**. Questa è una buona occasione di *rinfrancare la memoria*, perchè se viene condotta in modo corretto i lavoratori effettuano di fatto un aggiornamento (=mantenimento) della capacità operativa della squadra.

**Il Decreto Ministeriale 10.3.98 specifica, in pratica, i criteri applicativi di prescrizioni penalmente sanzionate del d.lgs. n. 626.**

## I lavoratori addetti all'antincendio e quelli addetti al primo soccorso devono essere gli stessi ?



Gli incaricati per la gestione dell'emergenza possono essere gli stessi per l'antincendio ed il primo soccorso, sempre che siano idonei a svolgere entrambe le funzioni.

Naturalmente vanno adeguatamente formati e provvisti di mezzi.

## I lavoratori incaricati per la gestione delle emergenze fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione ?

In base alla Legge questi lavoratori non sono collocati nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Però la Legge nemmeno lo vieta, nè esiste un'incompatibilità di principio tra Addetti al S.P.P. e incaricati per la gestione delle emergenze.

Gli Addetti al S.P.P. collaborano con il Responsabile del Servizio nell'assolvimento dei compiti indicati dall'art. 9 del d.lgs. n. 626, mentre gli incaricati per l'emergenza sono addestrati per mettere in atto interventi specifici antincendio o di assistenza al primo soccorso.

Se gli stessi lavoratori, adeguatamente formati, presentano attitudini e capacità adeguate per assolvere entrambi i ruoli, nulla osta al doppio incarico.

## Qual è il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella designazione ?




La designazione degli incaricati è un obbligo del datore di lavoro (o dirigente suo delegato) e non rientra nei compiti del R.S.P.P., il quale deve curare di definire:

- Le procedure operative
- L'organizzazione della formazione.

## Qual è il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella designazione ?

Il R.L.S. deve essere preventivamente consultato in merito alla designazione degli addetti alla gestione delle emergenze.

Consultazione non vuol dire nè “semplice informazione”, nè “co-decisione”, nel senso che comunque la decisione viene presa da parte del datore di lavoro.



## Il numero degli addetti alla gestione delle emergenze è stabilito dalla Legge ?

E' una domanda frequentissima alla quale non è possibile fornire una risposta valida per ogni attività lavorativa.

In generale vale il principio sancito dall'art. 12 d.lgs. n. 626 in base al quale "il numero dei lavoratori dipende dai rischi individuati in azienda e dalle dimensioni della stessa".

E' bene ricordare che la funzione degli incaricati è quella di intervenire al più presto sul luogo dell'emergenza per potersi rendere conto dell'accaduto e prendere le misure necessarie: allertare i servizi esterni, prestare le prime cure in caso di infortunio, attivare il sistema d'allarme per l'evacuazione dei lavoratori, ecc. Quindi occorre che essi siano distribuiti in tutte le aree dell'azienda o comunque possano raggiungerle nel più breve tempo possibile. E'utile prevedere incaricati supplenti.

**Linee Guida Regionali:** un addetto ogni trenta persone presenti, con un minimo di due, per coprire l'eventualità in cui l'infortunato sia uno degli addetti...

[http://www.edilio.it/news/pdf/sicurezza/4\\_incendi.pdf](http://www.edilio.it/news/pdf/sicurezza/4_incendi.pdf)

COORDINAMENTO TECNICO PER LA  
PREVENZIONE DEGLI  
ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI  
E PROVINCE  
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Decreto Legislativo n. 626/94

DOCUMENTO N° 4  
LINEE GUIDA SU TITOLO I

**Prevenzione incendi,  
Evacuazione dei lavoratori  
Pronto Soccorso**



## Come possono essere tutelati i lavoratori isolati?

Se i lavoratori svolgono la loro attività in luoghi isolati diversi dalla sede o unità produttiva, va dato loro:

- pacchetto di medicazione
- mezzo di comunicazione idoneo



Circolare 27.07.2004 Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità: *Si ribadisce il concetto che il mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S.S.N. non deve essere necessariamente “dedicato”.*

## Ogni quanto tempo gli addetti all'antincendio devono partecipare al corso di aggiornamento ?

Il D.M. 10.3.'98 (che ha fissato i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro) non prevede per gli addetti antincendio un'effettuazione periodica del corso di formazione, i cui contenuti devono essere rinnovati ai lavoratori mediante l'addestramento periodico- previsto dal punto 7.4 del D.M. 10.3.'98- che stabilisce che i lavoratori devono partecipare a esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure e di esodo e di primo intervento.

Tutto questo a condizione che non siano modificate le condizioni di rischio di incendio: infatti l'art. 22 del 626 prescrive che la formazione dei lavoratori deve avvenire in occasione A- dell'assunzione; B- del cambiamento di mansioni; C- dell'introduzione di nuove tecnologie o sostanze...

In particolare è stabilito specificamente che la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.



# In materia di Formazione la legge prevede obblighi solo a carico del datore di lavoro ?

Il decreto n. 626 prevede l'obbligo giuridico per il datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione e, contemporaneamente, l'obbligo corrispondente per i lavoratori di partecipare a tali corsi.



## Quale rapporto esiste tra la formazione e la valutazione del rischio?

*Il programma dei corsi esaurisce la preparazione di base minima per ogni addetto, che dovrà essere eventualmente integrata per ogni singola azienda, così come peraltro previsto dall'art.15 del D.Lgs. N. 626/94 e dal D.M. 388/200.*

*La frequentazione del corso da parte degli addetti al primo soccorso, quindi, può non essere esaustiva degli obblighi di formazione e informazione previsti a carico del datore di lavoro, che dovranno invece essere compiutamente individuati in sede di valutazione del rischio.*

(Circolare 27.07.2004 Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità)

## **Quali sono i giustificati motivi del lavoratore per rifiutare la designazione a incaricato del primo soccorso/antincendio ?**

**In assenza di una norma al riguardo, si può ritenere che i motivi sono giustificati se rappresentano un ostacolo allo svolgimento dei compiti propri dell'incaricato, ad esempio emotività, sensibilità alla vista del sangue, fobie e altri aspetti caratteriali, permanenti o temporanei, che rendono il lavoratore inidoneo, oltre che ovviamente altre caratteristiche fisiche che non favoriscono il pronto intervento e la comunicazione. Un soggetto fisicamente forte ma impressionabile, se si trova in una situazione di criticità, renderà molto meno di un altro meno impressionabile.**

**Il lavoratore potrebbe avere una malattia che non incide sull'idoneità specifica alla funzione in condizioni ordinarie ma incide con riguardo ai "grandi rischi".**

**Il concetto è che la designazione non è sottoposta al gradimento del lavoratore, tuttavia è bene tener conto delle sue specifiche caratteristiche: nessuno vorrebbe essere assistito da un soggetto non idoneo o non motivato. E' un fatto di reciproca responsabilità: il direttore deve scegliere le persone giuste, le persone giuste hanno il dovere di collaborare.**

## **Se nessun dipendente dà la disponibilità come si deve comportare il datore di lavoro ?**

**Il datore di lavoro dovrebbe far leva sul senso di responsabilità dei lavoratori, dimostrando a sua volta di fare la propria parte fornendo loro condizioni di lavoro sicure, la formazione e i mezzi adeguati per assolvere l'incarico.**

**E' anche importante far capire che avere nozioni per affrontare l'emergenza può essere utile anche nella vita privata. L'incarico, potrebbe, a rotazione, riguardare un gran numero di lavoratori.**

**Va sottolineato che la Legge non pretende dagli incaricati di gettarsi nel fuoco o fare i "medici in prima linea", ma solo di svolgere quelle azioni (pianificate in procedure d'emergenza) che facilitano l'intervento dei veri professionisti (vigili del fuoco – ambulanza), cercando di tenere sotto controllo la situazione e fornire la prima assistenza alle persone colpite.**

**Comunque l'incarico, come già detto, non è sottoposto al gradimento del lavoratore, ma solo alla consultazione del R.L.S.: il datore di lavoro deve organizzare il servizio altrimenti incorre in sanzioni penali.**

# In una Unità Operativa I.N.F.N. che ha sede in edifici universitari come deve essere composta la Squadra di Primo Intervento ?

**Il “Prototipo di Convenzione per Sezioni” deliberato dal Consiglio Direttivo all’art. 11.7 prevede che:**

**“Laddove le Parti riconoscano che l’obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Direttore di Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti (ad esempio la redazione dei Piani di Emergenza.... la designazione del personale incaricato delle misure di pronto soccorso e antincendio ecc.) previsti dalla normativa vigente”.**

**Tutti i dipendenti, senza distinzione tra personale ricercatore, amministrativo ecc. possono essere designati addetti alle emergenze, e ciò in quanto l’obbligo di collaborazione in situazioni di emergenza grava ugualmente su tutti i lavoratori.**



## **Esiste un documento in materia di Adempimenti in materia di Primo Soccorso e Gestione dell'Emergenza a carico delle Strutture I.N.F.N. ?**

**Il Gruppo di Lavoro per lo studio di indirizzi generali sugli incarichi del primo soccorso e della gestione dell'emergenza presso le Strutture I.N.F.N. (composto da Marta Dalla Vecchia, Verardo Torri e Salvatore Cardillo) ha elaborato delle LINEE GUIDA in merito agli adempimenti di cui al d.lgs. n. 626/94 con particolare riferimento agli art. 4 e 13 nonché al D.M. 10.3.98.**

**Questo documento si trova all'indirizzo  
[http://www.ac.infn.it/Ingegneria/commissione/linee\\_guida.pdf](http://www.ac.infn.it/Ingegneria/commissione/linee_guida.pdf)**



**Se in qualità di addetto all'antincendio/ primo soccorso causo un danno può sussistere una responsabilità a mio carico ?**

**In caso di danneggiamento di apparecchiature o strutture sarò chiamato a risarcire il danno provocato ?**

**Se, intervenendo in una situazione di emergenza, l'addetto danneggia apparecchiature o strutture, può ipotizzarsi una responsabilità civile, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.**

**Le responsabilità dal punto di vista civile, per tutti coloro che dipendono da un datore di lavoro, non ci sono mai, nel senso che civilmente il soggetto tenuto al risarcimento del danno è sempre il datore di lavoro.**

**L'I.N.F.N. ha stipulato nel 1999 una Polizza (n. 151/60/399527) che “opera per la responsabilità civile verso terzi derivante ai sensi di legge all'I.N.F.N. a titolo di risarcimento in relazione allo svolgimento di tutte le attività istituzionalmente previste, e anche per la seguente garanzia:**

- **Responsabilità Civile degli Addetti alle Azioni di Pronto Intervento”.**

**E se nella situazione di cui sopra provo lesioni al lavoratore infortunato il quale, senza il mio intervento, avrebbe subito danni inferiori ?**

**La responsabilità penale, invece, è personale e ognuno risponde per sè, ma risponde non nei confronti dell'infortunato, bensì nei confronti dello Stato che non vuole che la gente si infortuni, per cui se vengo condannato alla reclusione o alla multa la pagherò allo Stato e non all'infortunato.**

**E' ipotizzabile una responsabilità a carico dell'addetto che non è stato formato o comunque non è stato messo in grado di operare ?**

**Anche l'addetto alla gestione delle emergenze deve avere il tempo ed i mezzi necessari e sufficienti per gli adempimenti da svolgere. Se tali strumenti non vengono dati si determinano "condotte inesigibili" e pertanto si applicherà il principio generale del diritto per cui:**

**Nessuno può chiedere ad un altro di fare una cosa impossibile.  
*LE CONDOTTE INESIGIBILI NON POSSONO MAI COSTITUIRE  
FONDAMENTO DI RESPONSABILITA'***

*Quindi se io vengo designato ma non mi forniscono i mezzi, mi viene assegnata un'area funzionale che mi potrebbe esporre a rischio o che comunque mi crea un obbligo di attivazione, ma non ho i relativi necessari poteri, in tal caso la designazione di addetto alle emergenze, sul piano funzionale, non esplica i suoi effetti.*

La corresponsione di una *indennità* ai lavoratori addetti alla gestione delle emergenze comporta, eventualmente, una maggiore responsabilità a carico degli stessi ?



Assolutamente no, in quanto un'eventuale responsabilità degli addetti (ipotesi peraltro difficilmente ipotizzabile) si basa sui principi generali in materia e non sarebbe condizionata dall'eventuale erogazione di un'indennità a vantaggio dei lavoratori che fanno parte delle “squadre”.

## **Quando potrebbe eventualmente essere ipotizzabile una responsabilità personale degli addetti ?**

**Per quanto riguarda le eventuali responsabilità dell'addetto, è bene ripetere che non deve essere considerato un infermiere o un vigile del fuoco: la sua preparazione e il suo addestramento sono, giocoforza, sempre limitati.**

**Pertanto un suo eventuale profilo di responsabilità va valutato tenendo conto che si tratta di personale non volontario che riveste un incarico che non può rifiutare in una materia difficile e complessa e per il quale riceve una preparazione che non può in alcun modo scegliere.**

**I suoi doveri e possibili profili di colpa appaiono quindi fondamentalmente limitati a possibili condotte imprudenti o negligenti, risultando molto arduo ipotizzare profili di colpa per imperizia (nei corsi si insegnano nozioni di base).**

Nel caso, ad esempio, di intervento di primo soccorso, un addetto che intraprendesse pratiche mediche pericolose, non necessarie, non autorizzate e non urgenti, provocando danno all'fortunato, appare ipotizzabile un profilo di *colpa per imprudenza*: in sede di formazione degli addetti al primo soccorso, va quindi tenuto ben presente il principio del <<primo, non nuocere>>: di fronte al dubbio si insegna che è meglio non fare nulla (ruolo di *attesa attiva*).

E' ipotizzabile un profilo di *colpa per negligenza* quando l'addetto agisca con grave disaccortezza e disattenzione.

La colpa per negligenza appare coincidere fondamentalmente con l'omissione di soccorso generale. Quindi, ad esempio, l'addetto che trovandosi in una situazione in cui, non essendo sicuro sul cosa fare, preferisca astenersi dall'intervento, incorrerebbe in una condotta negligente solo qualora non si attivasse per chiamare più prontamente possibile i soccorsi più qualificati del 118 o del 115.





E' bene ricordare che un lavoratore che fa parte della “squadra d'emergenza” è comunque un lavoratore, e quindi ha gli obblighi previsti dall'art. 5 del d.lgs. 626:

- l'obbligo generale – I comma- di preoccuparsi della sicurezza e salute propria, ma anche di quella degli altri, sui quali possono ripercuotersi gli effetti della sua condotta;
- gli altri obblighi che sono citati nel secondo comma, tra cui ad esempio l'obbligo di segnalare le deficienze dei macchinari, l'obbligo di osservare le disposizioni impartite da datore, dirigente e preposto ai fini della protezione collettiva e individuale ecc...



Pertanto anche gli addetti alle emergenze, in quanto lavoratori, hanno precisi obblighi giuridici a loro carico

*In definitiva, resta l'auspicio che i soggetti chiamati all'applicazione delle norme antinfortunistiche tutte, siano esse di carattere specificamente amministrativo che di natura penale, non concepiscano la sicurezza come un dato meramente burocratico e formale, ma si impegnino in modo effettivo e costruttivo.*